



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **05 Giugno 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **C.D. S.P.A.** per l'esperienza dell'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000 utile ai fini della Cigs ex art. 1, comma 5, Legge 223/1991

Sono presenti:

- per la C.D. S.P.A., Giuseppe Viola, Silvia Andreone assistiti dall'avv. Attilio Minzioni;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Massimo Mensi e territoriale Mario Galati;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS Naz.le, Massimo Mensi, giusta delega agli atti del Ministero;

PREMESSO CHE

- la C.D. S.P.A. (d'ora in poi Società) con sede legale in Valenza (AL), come sopra rappresentata, dichiara di essere inquadrata ai fini Inps nel settore Terziario, di operare nel campo del "Commercio oreficeria e gioielleria", occupando a tal uopo un organico complessivo di n. 256 dipendenti ai quali applica il CCNL del Commercio Terziario/ distribuzione e servizi, personale distribuito fra la sede legale e l'unità di Milano e varie unità locali sul territorio nazionale;
- con lettera del 29.04.2014 (Prot. n. 32/0009719/MA003.A001 del 12.05.2014) la Società ha richiesto all'intestata amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con nota del 14.05.2014 (Prot. n. 32/0009922/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate alla riunione del 21.05.2014 poi rinviata all'odierna seduta;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni poste alla base della pendente richiesta di ammortizzatore sociale, precisando come l'attuale stato di crisi trovi origine in una concomitanza di fattori. La cd. crisi che, a livello nazionale e mondiale, ha impattato in generale il settore dei consumi, ha contagiato sebbene in maniera meno aggressiva anche il settore della produzione e del commercio di oggetti preziosi. Tali fattori, tradotti in indicatori economico/finanziari, evidenziano un andamento involutivo dei risultati di impresa, complessivamente intesi, già a partire dalla chiusura di bilancio 2010, con progressivi peggioramenti registrati anche nelle scritture contabili relative agli anni 2011, 2012 e 2013. A fronte di tale scenario tuttavia la Società ha già posto in essere misure che le hanno permesso, attraverso l'implementazione del commercio nei poli di attrazione esteri, di arginare il fronte del passivo, ma non ancora di raggiungere un equilibrio tra le varie voci di bilancio stesse, ragion per cui la strategia delineata prevede nel breve /medio periodo una ottimizzazione di tutte le voci di costo incluse quelle relative all'occupazione. Tale operazione produrrà gli effetti più consistenti sulle strutture

italiane da sempre deputate alla governance complessiva di carattere commerciale, amministrativo e logistico dell'attività di tutti i rami della compagine societaria. La Società per le ragioni descritte ritiene indispensabile il ricorso alla CIGS per crisi aziendale ex art. 1, comma 5 della Legge 223/91 e ss.mm.ii., eletto quale strumento che congiuntamente alle iniziative che andranno a sostanziare il piano di gestione degli esuberanti, di cui si dirà nel seguito del p.v., possa garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati;

- in esito al presente incontro pertanto le OO.SS. preso atto delle dichiarazioni societarie, hanno concordato con la Società di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale ex art. 1, comma 5, della L.223/1991 per i lavoratori in esubero nell'ambito del più articolato piano di risanamento a completamento della fase di esame congiunto di cui al DPR 218/2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- 1) La Società presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche Attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali), ai fini della concessione del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale** - per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal **16.06.2014** e fino al **15.06.2015**, con riguardo ad un numero massimo contemporaneo di 41 lavoratori, che ruoteranno su una platea complessiva di n. 216 lavoratori così distinti per sede:
 - **Sede di Valenza** : n. 37 lavoratori che ruoteranno su una platea complessiva di sede di n. 183 lavoratori;
 - **Sede di Milano** : n. 4 lavoratori che ruoteranno su una platea complessiva di sede di n. 33 lavoratori.
- 2) I lavoratori, nel numero massimo e nella collocazione su indicata, saranno sospesi in **CIGS fino ad un massimo delle zero ore**. Troverà equa applicazione il criterio della rotazione, almeno quindicinale, tra il personale di sede in base alla fungibilità dei profili professionali dei singoli lavoratori e tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive. A tal proposito nel delineare il bacino della rotazione la Società ha escluso n. 32 risorse occupate presso le unità commerciali (cd. retail) oltre che i profili dirigenziali non assistiti dall'ammortizzatore richiesto.
- 3) La Società anticiperà il pagamento del trattamento di integrazione salariale ai dipendenti alle previste scadenze di paga.
- 4) Le Parti convengono quale Piano di risanamento e gestione degli eventuali esuberanti anche, il ricorso ai seguenti strumenti:
 - Formazione e riqualificazione: la Società si attiverà presso le Istituzioni locali al fine di avviare dei percorsi di riqualificazione/formazione tesi principalmente al riassorbimento dei lavoratori sospesi in Cigs; a tal fine le Società si impegna laddove possibile, ad attivare anche gli strumenti messi a disposizione dal fondo interprofessionale For.te. a cui la Società stessa aderisce.
- 5) Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- 6) Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, su richiesta di parte, al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione/gestione della Cigs, la rotazione e l'evoluzione della situazione aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 anche ai fini della Cigs ex art. 1 c. 5, Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.
C.D. S.P.A.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

LE OO.SS.